

COMUNE DI CATTOLICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 13/03/2012 – testo modificato con Delibera di C.C. n. del

Art. 2 (in vigore) Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 gennaio 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cattolica, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 2 (modificato - le modifiche sono in neretto) Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal **01 ottobre 2013**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cattolica, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 4 (in vigore) Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; l'applicazione di tale esenzione é subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Art. 4 (modificato - le modifiche sono in neretto) Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, dal secondo in poi, se**

soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);

c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; l'applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;

d) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali.

e) i soggetti con invalidità al 100%;

f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto.

g) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

h) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;

i) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;

l) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. e), f), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

Art. 6 (in vigore) Versamenti dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cattolica sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Cattolica delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Cattolica (appena saranno attivate);
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Art. 6 (modificato - le modifiche sono in neretto) Versamenti dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cattolica sono tenuti ad informare, in

- appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
 3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Cattolica delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro il **mese successivo** dalla fine di ciascun **trimestre** solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Cattolica (appena saranno attivate);
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.
 4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Art. 7 (in vigore) Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Cattolica, entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e relativamente ai soggiorni conclusi al trimestre precedente, con il dettaglio mensile, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
5. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

Art. 7 (modificato - le modifiche sono in neretto) Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive **del** Comune di Cattolica, entro **il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del** numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, **i relativi pernottamenti imponibili**, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

3. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
5. La dichiarazione, **debitamente sottoscritta**, é effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed é trasmessa al medesimo, **mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione**, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

Art. 9 (in vigore) **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo é effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in tema di sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 9 (modificato - le modifiche sono in neretto) **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo é effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in tema di sanzioni.
5. ~~Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.~~

Art. 14 (in vigore)
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno é il responsabile dei servizi finanziari.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 (modificato - le modifiche sono in neretto)
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno é il responsabile del servizio **tributi**.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 (in vigore)
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle che saranno emanate con il regolamento nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 23/2011, e/o con ulteriori provvedimenti normativi in materia.

Art. 15 (modificato - le modifiche sono in neretto)
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti **dagli artt. 6 e 7** del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni **normative in materia**.